

Studio S.T.F. & Partners

Società tra Professionisti a Responsabilità Limitata

Consulenza fiscale e societaria
Revisione legale



Consulenza del lavoro
Ufficio Autorizzato CAF CGN

Circolare 11/2019 del 27.09.2019

La data sulla fattura elettronica differita Possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese

La circolare 14/E del 17/06/2019, stabilendo che la fattura elettronica “differita” doveva riportare la data dell’ultimo DDT del mese, era apparsa fin da subito del tutto insoddisfacente.

L’indicazione della data di fine mese, anziché quella dell’ultima consegna, non avrebbe arrecato alcun danno all’erario, considerato che l’imposta a debito sarebbe comunque confluita nella liquidazione IVA dello stesso mese.

Con la risposta n. 389 l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è possibile indicare convenzionalmente la data di fine mese, rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 del mese successivo.

Si ricorda che, a differenza delle fatture differite, le fatture immediate devono essere inviate allo SdI entro 12 giorni.

Tabella riepilogative di esempio

	Effettuazione operazione	Data fattura	Generazione	Invio
Fattura immediata	28/09/2019	28/09/2019	Entro l’10/10/2019	Entro l’10/10/2019
Fattura differita (indicare nel corpo della fattura i dati dei DdT)	DdT del 02/09/2019 DdT del 15/09/2019 DdT del 28/09/2019	30/09/2019	Entro il 15/10/2019	Entro il 15/10/2019

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.